

Legislazione delle erbe aromatiche in Italia

Andrea Primavera, FIPPO

Convegno sulle erbe aromatiche dell'Alto Adige, Merano 27 ottobre 2018

TEMI DEL SEMINARIO

- » Il nuovo T.U. sulle piante officinali D.lgs 75/2018 in breve
- » produzione e raccolta
- » la trasformazione primaria
- » la trasformazione in prodotti finali: cosa si può fare?
- » le piante officinali e lo status di impresa agricola
- » le piante officinali e la fiscalità

Il nuovo Testo Unico sulle piante officinali: D. lgs 75/2018

Provvedimento snello in 10 articoli, segue le premesse del Piano di Settore, pubblicato nel 2014

Definisce le piante officinali all' art. 1 (vedremo oltre) indica una "lista delle specie coltivate" da emanare per decreto.

Da indicazioni precise su cosa è attività agricola (uno dei punti più importanti del decreto) e quali autorizzazioni sono necessarie (nessuna) art. 2

Individua la raccolta spontanea come un attività di produzione, demandando a regolamenti, le modalità e i criteri (art. 3). Introduce l'obbligo di GAP

Attribuisce al Piano di Settore e al Tavolo di Filiera il compito di indirizzare e ordinare le attività normative e di orientamento nel comparto (art. 4 e 5)

Stabilisce la necessità di un sistema di controllo sulle varietà di piante officinali (Art. 6)

Istituisce la possibilità di creare marchi commerciali per le produzioni siano esse regionali che nazionali (Art. 7)

Agli articoli 8-10 abroga le vecchie norme insistenti, fra cui gran parte della Regia Legge n. 99/1931.

Che cosa è una pianta officinale: definizione

Art. 1 comma 2 D. lgs 75/2018

2. Ai fini del presente decreto, per piante officinali si intendono le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi. Le piante officinali comprendono altresì alcune specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti.

Definizione del report ISMEA (implementata da FIPPO/SISTE/Assoerbe)

sono una **categoria ampia di specie botaniche, che hanno in comune la proprietà di essere vettori di sostanze dotate di attività specifiche, sensoriali, biologiche e farmacologiche**. Non è possibile farle rientrare in categorie nella maniera classica dell'agronomia (erbacee, leguminose, arboree, legnose, orticole, ecc.) per via della loro peculiarità, che le rende una classe di piante trasversali dal punto di vista botanico, agronomico ed ecologico.

Che cosa è una pianta officinale: elenchi

Fino al D.lgs 75/2018 esisteva l'elenco delle piante officinali introdotto dal Regio Decreto 772/1932 dove si indicavano 54 specie, differenziandole fra uso farmaceutico ed erboristico.

Per gli usi delle piante officinali nella fabbricazione di prodotti salutistici si riferisce all'elenco del MinSal individuato dal DM 10 agosto 2018 e indicato come All I e All I-bis. Circa 2.500 diverse specie botaniche individuate, molte specie esotiche.

Art 1, comma 3 del D.Lgs /5/2018


3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito l'elenco delle specie di piante officinali coltivate ai fini del presente decreto.

Chi può coltivare e trasformare piante officinali

Prima della pubblicazione del T.U. non vi era chiarezza, ma la legge 99/1931 sembrava indicare l'erborista come figura titolata (art. 7). In realtà essendo la definizione "officinale" più riferito all'uso che alla natura intrinseca della pianta, la coltivazione era di fatto libera. L'utilizzo delle piante in prodotti specifici era demandato alle norme più recenti.

Oggi la coltivazione e la prima trasformazione sono attività libere, che l'imprenditore agricolo può svolgere **SENZA** necessità di alcuna autorizzazione o qualificazione, che diventano necessarie solo nelle fasi avanzate della trasformazione del prodotto.

Quanto disposto dalle norme delle Province Autonome (L.P. 6/2013 di Bolzano e D.P.P 41-148/2008 di Trento) circa la coltivazione e trasformazione della piante officinali restano altresì in vigore.




La raccolta spontanea?

La raccolta delle erbe spontanee è oggi un intreccio di norme. Competenti Regioni ed Enti Parco.

- Testo Unico Ambiente D. lgs. 152/2006 art. 300
- Testo Unico P.O. D. lgs. 75/2018 art. 3 (da regolamentare)
- Reg. 386/2006/UE (CITES), specie rare e protette
- Norme regionali.

Il nuovo T.U. individua nella metodologia della certificazione del biologico spontaneo quale istema di regolamentazione del “prelievo” di flora spontanea. Un tavolo sta lavorando sui criteri per la raccolta spontanea.



TRASFORMAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI




Quali sono i prodotti finiti derivati dalle piante officinali : gamma

Le piante officinali sono piante che danno luogo a molti derivati che si prestano a molti impieghi. I campi merceologici sono i più disparati sia alimentari che no.




diagramma di flusso



PROCESSO

PRODOTTO



MERCATO AL CONSUMATORE

T.U. P. O. art. 2 comma 1
All I Parte A, Reg. 852/04/UE

Norme settoriali!

attività agricola primaria

agro-industria e industria

Quali sono i prodotti finiti derivati dalle piante officinali: qualità

indifferenziato,
agricolo, naturale,
industriale

qualifica


Ingrediente per...

Alimento

Cosmetico

Farmaco

Altro



**Attività agricola primaria:
coltivazione e prima
trasformazione**

T.U. piante officinali

**Attività agricola connessa/altre attività:
trasformazioni secondarie e preparazione per
il cliente finale**


Norme di settore

Quali sono i prodotti finiti derivati dalle piante officinali: percorso

Quello che è molto importante capire che la filiera dei prodotti officinali si compone di **step intermedi**.

La “materia prima” alla quale non è obbligo attribuire una “qualità” cessa di essere materia prima, quando viene confezionata e presentata al consumatore finale. Gli utilizzatori intermedi possono richiedere qualifiche del prodotto ai fini della certificazione del loro processo.

Pianta



Materia prima/Ingrediente




prodotto finito



Prima o seconda trasformazione

Quali sono i prodotti finiti derivati dalle piante officinali: tipologia



COSMETICI: creme, lozioni, detergenti, trucco, sapone

DISPOSITIVI MEDICI: preparati diversi privi di azione farmacologica

FARMACI: preparati diversi con azione farmacologica

BIOCIDI: insetticidi, fungicidi, erbicidi, battericidi

PRODOTTI DIVERSI: profumi ambientali, detergenti domestici, vernici, coloranti

Cosa può fare l'azienda agricola a partire dalle piante officinali?

In breve: tutto, con opportune qualifiche e autorizzazioni

Specifichiamo però che ci son tre piani normativi che si intrecciano in maniera spesso non chiara:

ASPETTI AUTORIZZATIVI (permessi e qualifiche)

ASPETTI CIVILISTICI (status dell'azienda agricola)

ASPETTI FISCALI (dichiarazione dei redditi)

A woman with brown hair tied back, wearing a white lab coat over a light blue shirt and black-rimmed glasses, is looking intently at a silver metal can she is holding in her left hand. Her right hand is raised to her forehead, possibly adjusting her glasses or shielding her eyes. She is wearing a silver watch on her left wrist. The background is a plain, light-colored wall. The entire image is framed by a green-to-yellow gradient border.

ASPETTI AUTORIZZATIVI

Cosa può fare l'azienda agricola con i prodotti dalle piante officinali?

In pratica le aziende agricole oggi fanno un'ampia gamma di prodotti:

ALIMENTI: tisane, aromi da cucina, aromi alimentari come oli essenziali, sali aromatizzati, oli vegetali aromatizzati, miele aromatizzato, caramelle alle erbe

COSMETICI: creme, lozioni, saponi, detergenti, profumi liquidi e solidi, stick per le labbra, coloranti per capelli, dentifrici, colluttori

INTEGRATORI ALIMENTARI: tinture madri, estratti idroalcolici, compresse, opercoli, macerati idroglicerici in gocce, tisane notificate

PRODOTTI PER LA CASA: profumazioni di ambiente in forma liquida o solida (polveri), detergenti e detersivi, incensi.

Cosa può fare l'azienda agricola con i prodotti dalle piante officinali.

L'azienda agricola può fare tutto ciò che vuole con le piante officinali. Ovviamente dovrà disporre di adeguate autorizzazioni. In tabella una sinossi delle norme per settore

prodotto	notifiche/autorizzazioni	norma di riferimento	competenze
alimento	registrazione	Reg. 852/04/UE	Corso HACCP
integratore alimentare	riconoscimento, notifiche	D.lgs 111/92	Tecnico laureato
aroma alimentare	riconoscimento	Reg. 1334/08/UE	corso HACCP
farmaco	autorizzazione	varie	Tecnico Laureato
cosmetico	registrazione, notifiche	Reg. 1123/09/UE	Tecnico Laureato
dispositivo medico	autorizzazione, notifiche	D.Lgs. n. 46/97	varie
altri prodotti (biocidi, uso domestico)	registrazione/autorizzazione	varie	varie



ASPETTI CIVILISTICI

Quali dei prodotti ottenuti dalle piante officinali sono considerati “agricoli”?

L'azienda agricola se produce prodotti agricoli ha un particolare ***status civile*** che garantisce dei benefici economici su vari piani rispetto ad altre imprese:

- aspetti fiscali sul reddito (specificheremo oltre)
- aspetti fiscali sul capitale fondiario
- contributi previdenziali semplificati e bassi
- agevolazioni sul carburante
- reflui e scarichi equiparati a civili in caso di trasformazione
- salari e stipendi dei dipendenti più bassi rispetto ad altre categorie
- benefici per sovvenzioni e sussidi

Come si fa a definire l'azienda di piante officinali un'azienda agricola?

Quali dei prodotti ottenuti dalle piante officinali sono considerati “agricoli”?

*Non esiste una interpretazione univoca di quanto è agricolo e quanto non lo è. Qualcuno fa riferimento alle **tabelle IVA** prodotti agricoli, non esaustive, altri all'**Art. 38, All. I del trattato UE**.*

*Si può ritenere rilevante ai nostri fini quanto riporta il **D. Lgs. 228/2001** del **coltivazione del fondo, riordinamento e ammodernamento del settore agricolo** che indica quanto segue:*

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono **comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione** che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti **prevalentemente** dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione **prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate***

PERTANTO E' AGRICOLA L'AZIENDA CHE COLTIVA I TERRENI E NE RICAVA PRODOTTI CHE VENDUTI TAL QUALI O TRASFORMATI CREANO IL REDDITO PREVALENTE DELL'IMPRENDITORE



ASPETTI FISCALI

civilistici).

Le piante officinali e la fiscalità dell'azienda agricola

L'azienda agricola ha un regime fiscale sui generis, per cui paga pochissime o nulle tasse, in virtù di una norma contenuta nel Testo Unico sull'Imposta dei Redditi.

Infatti se l'azienda agricola si limita a coltivare i campi e vendere i raccolti, o anche a trasformare i prodotti agricoli in prodotti a maggior valore aggiunto, non paga tasse come previsto dall'Art. 32 del TUIR

Reddito agrario

1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni ... , nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

2. Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla **coltivazione del terreno** e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali ...;

c) le attività (connesse, ndr) di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla **manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione**, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti **prevalentemente** dalla coltivazione ...con riferimento ai **beni individuati, ... con decreto del Ministro**

Elenco dei trasformati agricoli considerati connessi

DM delle finanze emesso ogni 2 anni (ultimo D.M. 13 05 2015)

- Esempi
- Lavorazione delle carni (salumi, insaccati...)
- Vino, Birra, Grappa
- Lavorazione del latte (formaggi, burro, panna, yougurt... ma non il gelato!)
- Lavorazione del tabacco (ma non le sigarette)
- Etc.


Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi;

- ***Dove 01.28 -Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche***


Manipolazione: cos'è?

Non c'è una definizione ufficiale della manipolazione! In forza di una *interpretazione soggettiva*, possiamo indicare:

- le attività di **lavaggio, assortimento, pulizia** delle erbe aromatiche fresche e probabilmente anche la suddivisione per la vendita diretta



- le attività di **essiccazione, cernita** (taglio e selezione, polverizzazione) e **confezionamento delle erbe**, e presumibilmente anche la suddivisione per la vendita diretta



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 settembre

2008, n. 41-148/Leg Art. 2 comma d

d) per "produzione primaria" si intende la coltivazione di prodotti vegetali quali ortaggi, frutta, cereali, piante officinali, il loro trasporto, magazzinaggio e manipolazione nell'azienda agricola senza sostanziale modifica della loro natura. Le operazioni di prima trasformazione come lavaggio, defogliazione, cernita ed essiccazione destinate a migliorarne la presentazione sono considerate operazioni correnti al livello della produzione primaria e non comportano la necessità di conformarsi ad altre prescrizioni di sicurezza alimentare oltre a quelle che già si applicano per la produzione primaria.

E gli altri prodotti?

- ◆ Oli essenziali
- ◆ Estratti in alcol, glicerina, olio vegetale
- ◆ Prodotto in formule, alimentari (es.: Integratori)
- ◆ Prodotti in formule, non alimentari (es: cosmetici)

Se le attività NON sono connesse

L'azienda agricola può ovviamente svolgere anche attività non connesse che siano di interesse per l'azienda medesima. E' chiaro che il regime fiscale non sarà più quello previsto dall'articolo 32 del TUIR


1) attività NON connessa ma effettuata **in prevalenza** con prodotto agricolo della propria azienda: tassazione forfettaria sul valore dell'imponibile (15% prodotti – 25% servizi) es.: olio essenziale

2) attività NON connessa ed esercitata **senza il requisito della prevalenza** => tassazione in regime d'impresa (attività indicata come voce ateco aggiuntiva) es.: cosmetico



Da "TUIR"
Guide e soluzioni di L. Cacciapaglia
IPSOA Ed.

Tisana




Da "TUIR"
Guide e soluzioni di L. Cacciapaglia
IPSOA Ed.

Olio essenziale




Da "TUIR"
Guide e soluzioni di L. Cacciapaglia
IPSOA Ed.

Olio di oliva aromatizzato con oli essenziali



Cosmetico in formula con ingrediente vegetale



Da "TUIR"
Guide e soluzioni di L. Cacciapaglia
IPSOA Ed.

prodotto	tipo di attività	connessione	fiscalità
erbe fresche, anche lavate	manipolazione	SI	art. 32
erbe essiccate, anche tagliate e assortite	manipolazione	SI	art. 32
oli essenziali	trasformazione	SI	forfettizzata
estratti in olio vegetale	trasformazione	SI se con olio aziendale	forfettizzata
estratti con solvente alcolico	trasformazione	SI se con alcol prodotto in azienda	reddito di impresa
estratti con altri solventi	trasformazione	NO	reddito di impresa
Prodotti formulati con ingredienti di origine agricole per uso alimentare e o no	trasformazione	NO	reddito di impresa

CONCLUSIONI

Il nuovo testo unico sulle officinali chiarisce in maniera definitiva alcuni punti sulla coltivazione e prima trasformazione delle piante.

Le normative di settore vigenti indicano con chiarezza requisiti, titoli e autorizzazioni per la produzione di prodotti intermedi e finiti.

Il prodotto al consumatore finale deve sempre riportare le indicazioni dell'uso cui è destinato

L'azienda può rimanere agricola purché derivi la maggior parte della produzione (massa/valore) dalle coltivazioni del proprio fondo. Va detto che il requisito di "normalità" ancora ha molta incidenza sull'interpretazione della norma da parte del fisco.

Le tasse sono pagate secondo tre condizioni:

- prodotti connessi trasformati, prevalenti, individuati dal DM
- prodotti connessi trasformati prevalenti NON individuati dal DM e
- prodotti connessi trasformati NON prevalenti e NON individuati dal DM

Nei casi in cui l'azienda vuole agire liberamente => regime ordinario (e non agricolo)

Nei casi in cui le attività non connesse prevalgano, al di là del fisco occorre tener conto del possibile decadimento da azienda agricola: implicazioni su altre norme settoriali

Normativa in evoluzione e amministrazioni spesso tecnicamente poco competenti



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

www.fippo.org

